



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1488/2010 promossa da:

CALZATURIFICIO [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted] **ATTORE**

contro

A [redacted] A [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted] A [redacted]
M [redacted] N [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato
in [redacted] presso il difensore avv. [redacted] **CONVENUTI**

[redacted] **ASSICURAZIONI** rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore
avv. [redacted] **TERZO CHIAMATO**

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ritenuta in decisione all'udienza del 09/07/2014 la presente controversia, pendente alla data del 04/07/2009, viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il presente giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria introdotta in giudizio dal Calzaturificio [redacted] snc, nei confronti dei professionisti convenuti, il Rag. [redacted] A [redacted] il Rag. M [redacted] N [redacted], sulla base di una presupposta loro responsabilità nell'esercizio dell'attività di tenuta della contabilità per suo conto svolta in quanto foriera di danni ascrivibili ad errori professionali dai medesimi commessi.

Deduceva al riguardo parte attrice che svolgendo la propria attività commerciale - inerente la produzione di calzature - con la qualifica di "esportatore abituale", secondo le previsioni normative aveva annualmente la possibilità di effettuare operazioni di acquisto in regime di sospensione



dall'imposta IVA fino alla concorrenza dell'importo del valore complessivo delle esportazioni compiute nell'anno precedente, cioè delle operazioni di vendita effettuate all'estero con esenzione dalla medesima imposta, e che a tal fine, i professionisti convenuti, nella loro qualità, le indicavano di volta in volta il cd "plafond IVA" e cioè la somma disponibile per l'anno corrente.

In particolare, deduceva al riguardo la società attrice che lo Studio A [redacted] di anno in anno gli indicava il plafond IVA disponibile avvertendola, col progredire degli acquisti, del raggiungimento del limite tramite il controllo delle relative schede contabili inerenti detti rapporti economici che, via via, la B [redacted] gli faceva avere, mentre il Rag. N [redacted] predisponere la dichiarazione dei redditi sulla base dei dati che gli venivano forniti da parte dello S [redacted] A [redacted] ed entrambi in relazione all'anno 2003, epoca cui si riferiva l'accertamento fiscale ricevuto da cui conseguivano i danni lamentati, avevano a suo avviso posto in essere condotte omissive e/o commissive integranti un inadempimento contrattuale del quale tali professionisti avrebbero dovuto rispondere.

Difatti, relativamente a tale annualità, la stessa società attrice, come era dato capire, aveva ricevuto un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto, confidando non per sua colpa in un "plafond IVA" superiore a quello effettivamente disponibile a seguito dell'errata comunicazione di un dato fiscale contabile -ricavabile semplicemente dal valore complessivo delle vendite estere eseguite nell'anno solare precedente-, aveva posto in essere operazioni di acquisto in regime di sospensione dall'IVA in esubero rispetto al reale valore del plafond disponibile incorrendo così in oneri e sanzioni per complessivi € 89.155,88, di cui, pertanto, la stessa società attrice richiedeva l'integrale ristoro da parte dei professionisti convenuti essendo essa incorsa in tale errore esclusivamente a causa della loro condotta colposa nell'ambito dell'espletamento delle rispettive attività professionali.

Nel corso del giudizio, il Calzaturificio provvedeva a ridurre l'entità delle pretese originariamente dedotte limitando il "danno" conseguente al lamentato cattivo operato dei professionisti convenuti in giudizio nel minor importo complessivo di € 19.129,38 atteso che, nelle more del giudizio, l'intero importo frattanto pagato tramite cartelle esattoriali a titolo di IVA, seppur nella misura del 50%, sul totale degli acquisti compiuti in eccesso rispetto al plafond disponibile, gli era stato restituito a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato presso la Commissione Tributaria Regionale (II grado), mentre non era stata ritenuta meritevole di restituzione la sanzione bonaria collegata a tale inadempimento o adempimento tardivo, pari all'importo di € 16.629,38, che pertanto parte attrice indicava - in sede di I memoria ex art 183 cpcp- quale danno conseguente alla pretesa responsabilità professionale dei convenuti, assieme ad altre spese relative al ricorso presentato, di cui conclusivamente chiedeva la restituzione in via di condanna a titolo di risarcimento.

Si costituiva in giudizio il Rag. A [redacted] che contestava la domanda attrice eccependo, in primo luogo, la sua carenza di legittimazione passiva a fronte della domanda svolta in quanto erronea la sua individuazione come professionista coincidente con la sua persona fisica atteso che, semmai, ogni rapporto avrebbe dovuto essere imputato all'Associazione Professionale di cui il medesimo faceva parte; secondariamente, lo stesso convenuto eccepeva anche la carenza di prova in merito ai fatti, ovvero le incombenze professionali, dedotti a fondamento delle pretese risarcitorie, e l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorrente con la società attrice da cui far discendere l'obbligazione risarcitoria invocata. In subordine, il Rag. A [redacted] eccepeva comunque l'inammissibilità della condanna richiesta in via solidale nei confronti dei professionisti convenuti per la necessaria diversità degli addebiti rivolti contro il loro operato, l'inesistenza di un nesso causale tra la/e condotta/e professionale tacciata/e di inadeguatezza e erroneità e la sussistenza del danno quale conseguenza di tale evento stante, per altro verso, la chiara negligenza degli stessi amministratori della società attrice nella causazione del danno reclamato cui, pertanto, sarebbe stato imputabile anche l'aggravamento di esso derivante dalla indeducibilità dell'IVA che avrebbe dovuto essere versata sugli acquisti effettuati oltre il plafond. Infine, la domanda veniva contestata anche in punto di quantum in quanto in parte danni da attribuirsi al ritardo colpevole della stessa società attrice (l'indeducibilità dell'IVA da versare), ed in parte danni non configurabili quali conseguenze dirette ed immediate dell'inadempimento dedotto



(spese di presentazione ricorso in Commissione Tributaria), oltre a doversi considerare la sussistenza a favore della società istante di un beneficio fiscale costituito dalla riduzione del reddito imponibile per l'importo pagato a titolo di IVA, quale costo d'esercizio.

Si costituiva anche il Rag. N. [REDACTED], deducendo sostanzialmente la propria estraneità e non addebitabilità di condotte omissive o commissive in danno dell'attrice, in quanto l'attività professionale svolta per conto del Calzaturificio La B. [REDACTED], come peraltro da questi ammesso, ineriva esclusivamente la predisposizione annuale dell'adempimento fiscale volto alla compilazione della Dichiarazione dei Redditi della società - e dei singoli soci- che veniva svolta sulla base dei dati preventivamente elaborati e precompilati dallo studio A. [REDACTED] sulla scorta della contabilità mensile via via elaborata per conto del medesimo contribuente, come da docc. prodotti.

Sulla presunta carenza di legittimazione passiva del rag. A. [REDACTED], sulla asserita carenza di prova e sull'ipotizzata inesistenza di un contratto di prestazione d'opera si osserva che, salvo ipotizzare una reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti, poiché risulta in atti che fu lo Studio A. [REDACTED] ad emettere annualmente fattura nei confronti dell'impresa La B. [REDACTED] risulta evidente che annualmente una attività professionale era svolta dallo stesso Studio a favore dell'attrice, con conseguente sussistenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale *inter partes*, sia pure informale, derivante da un accordo verbale rinnovato nel tempo fino ad accordo contrario.

Peraltro, numerosi documenti, prodotti nell'atto di citazione, comprovano la perdurante esistenza del rapporto contrattuale con il rag. A. [REDACTED] ed in specie: le fatture di pagamento per compensi professionali (Doc. 1); le schede colorate fornite dallo Studio [REDACTED] (Doc. 2); la comunicazione del Plafond IVA, compilato e fornito dallo Studio A. [REDACTED] (Doc. 3).

Tale documentazione prova in maniera certa la sussistenza del rapporto contrattuale, di natura professionale, esistente tra le parti di causa.

Per quanto concerne le fatture prodotte, emesse dallo Studio A. [REDACTED] negli anni 2003, 2004 e 2007, di cui il convenuto asserisce l'irrelevanza probatoria, sostenendo che non provano che il rag. A. [REDACTED] avesse svolto "l'attività di indicazione del plafond-IVA per il 2003", emerge al contrario dai documenti (i moduli) con i quali era indicato annualmente il plafond, in assenza di una plausibile spiegazione alternativa in merito ad una eventuale diversa attività commessa al convenuto, la frontale e insuperabile contraddizione con tale asserzione.

Infine, se è vero che il Rag. A. [REDACTED], citato personalmente, è persona fisica distinta dai due soggetti E. [REDACTED] e Studio Associato A. [REDACTED], e che la persona fisica A. [REDACTED] A. [REDACTED] è integrato, quale professionista, nell'omonimo Studio, è altrettanto pacifico che la responsabilità può ascrivarsi all'attività dello studio associato nel suo complesso solo quando risulti e sia provato che l'attività fosse commessa e svolta dallo studio associato, mentre la responsabilità professionale è sempre attribuibile al professionista che redige l'atto professionale errato, talché deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione passiva del Rag. A. [REDACTED]

Nel merito si osserva che le calzature che produce la B. [REDACTED] sono destinate, in larghissima misura, all'esportazione. Ciò consente di far acquisire alla B. [REDACTED] la qualifica economico-giuridica di "esportatore abituale".

Allo scopo di realizzare la produzione l'impresa deve, ovviamente, acquistare le materie prime necessarie (pelli, cuoi, tessuti, ecc.), prima di vendere il prodotto finito.

L'esportatore che abbia la qualifica di "abituale" può effettuare, a certe condizioni, per Legge - per quanto qui interessa - acquisti e pagamenti senza l'obbligo di versare l'Iva all'Erario. La ratio di detta 'esenzione' è data dal principio secondo cui l'imposta Iva è generalmente dovuta per le operazioni commerciali che si svolgono, interamente, sul territorio nazionale.

L'acquisto o il pagamento con l'esenzione dell'obbligo di versamento iva può avvenire soltanto entro il corrispondente valore dell'importo delle esportazioni dell'anno precedente. In sintesi: tanto acquistabile senza iva, quanto venduto l'anno prima.



I presupposti per usufruire di tale agevolazione sono esclusivamente contabili e non vi è alcun margine discrezionale od opinabile. Limite degli acquisti, invalicabile per fruire dell'agevolazione, è che gli stessi corrispondano alle vendite dell'anno prima.

I dati oggetto dell'errore determinante secondo l'attrice la responsabilità dei professionisti sono quelli che sono stati comunicati in maniera errata dai convenuti.

Il D.P.R. n 633/1972 consente, a certe condizioni, agli operatori economici che effettuano abitualmente esportazioni ed importazioni, di non versare l'Iva relativa agli acquisti. L'art. 8, lett. a) del citato Decreto prevede quanto segue: "*Cessioni all'esportazione. ... c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a)*".

In sostanza prima si misurano acquisti e vendite, poi si calcola il plafond. Il plafond è l'importo dell'Iva da versare e, in caso di corrispondenza vendite = acquisti, è, in pratica, calcolato sullo stesso ammontare (vendita= acquisto).

Si tratta pertanto di un dato numerico che non consente né permette alcuna valutazione discrezionale. Il plafond, così, è in sostanza il limite massimo di Iva che l'esportatore può non versare.

Il superamento del valore degli acquisti su quello delle vendite (e quindi, in modo equivalente, l'utilizzo da parte dell'imprenditore di un plafond Iva superiore a quello disponibile) comporta conseguenze diverse a seconda che l'impresa adegui, immediatamente, il proprio regime di acquisti, oppure non lo adegui.

Nel caso in cui l'impresa, nel corso dell'anno, raggiunga e poi superi il limite massimo di valore degli acquisti pari alle vendite dell'anno precedente, l'impresa dovrà conformarsi al regime iva ordinario, e quindi proseguire gli acquisti versando l'Iva, calcolata sulla sola parte di valore degli acquisti che supera il valore dell'uguaglianza con le vendite. A tale scopo l'impresa deve richiedere ai propri fornitori di emettere le fatture di vendita con l'Iva e, successivamente, alle scadenze di legge, l'impresa deve versare il tributo relativo. Utilizzando questa modalità l'impresa, essendo fuori dall'area di esenzione, in pratica deve riprendere a seguire il normale regime Iva previsto per Legge e, in tal modo, evita qualsiasi sanzione.

Nell'ipotesi invece in cui l'impresa, raggiunto e superato il limite, non provveda ad effettuare i successivi acquisti con l'Iva, come è accaduto a La B [redacted] per il contribuente si determinano, innanzitutto comunque l'obbligo di pagamento Iva sulla parte degli acquisti eccedente; l'irrogazione di una sanzione che va dal 100% al 200% dello sconfinamento d'imposta; il pagamento degli accessori di Legge (interessi e spese di procedura).

La B [redacted] per la gestione della contabilità, si avvaleva del Rag. A [redacted] A [redacted] e del Rag. M [redacted] Na [redacted]. L'attività professionale svolta nell'interesse della B [redacted] da parte dello studio del Rag. A [redacted] era iniziata nell'anno 1974 e, come sopra già ritenuto in sede di esame delle preliminari, può ritenersi riassumibile nell'obbligo di indicazione, anno per anno, del plafond Iva disponibile e nell'"indicazione d'allarme" relativa al rischio di superamento del plafond, a seguito del progredire degli acquisti.

Risulta che ogni anno lo studio professionale A [redacted] forniva alla B [redacted] e alcune schede da compilare da parte della stessa impresa, di tre colori diversi, a seconda che riguardassero i rapporti economici con le banche, le fatture di acquisto, quelle di vendita (doc. 3 citazione). Ogni volta che la B [redacted] operava con le banche, o effettuava un acquisto o una vendita, gli estremi di dette operazioni erano annotati rispettivamente nelle schede di diverso colore. Le schede erano poi fatte pervenire al Rag. A [redacted] e così, alla fine di ogni anno, lo studio A [redacted] indicava alla B [redacted] l'importo delle vendite effettuate, l'importo dei possibili acquisti per l'anno successivo e l'importo del plafond IVA. Come già anticipato, risulta che lo studio A [redacted] forniva alla B [redacted] un altro servizio



fondamentale, avvisando, nel corso dell'anno, degli eventuali rischi di splafonamento, qualora vi fosse un'eccedenza di acquisti di materie prime o lavorazioni per conto terzi.

Il Ragionier A [REDACTED] relativamente all'anno 2003, fornì alla B [REDACTED] indicazioni errate (doc. 3 citazione), comunicando un plafond Iva superiore a quello consentito per Legge e indicando gli stessi dati allo studio N [REDACTED] al fine di consentire a questo la dichiarazione dei redditi.

Nell'anno 2008 l'Agenzia delle Entrate di Firenze 2D effettuò un controllo automatizzato sulla contabilità della B [REDACTED] relativo alla dichiarazione Iva per l'anno 2003, attraverso il quale accertò che, nella dichiarazione Iva, era indicato che l'importo di plafond, utilizzato da parte della B [REDACTED] risultava ampiamente superiore all'importo del plafond disponibile. Dal controllo dei documenti fiscali consegnati emerse un importo vendite per l'anno 2002 di €. 786.901,00, un conseguente pari importo acquisti per l'anno 2003 ed un importo acquisti effettivamente ed erroneamente utilizzato dall'attrice per la somma di €. 1.052.970,00.

La B [REDACTED], pertanto, si era venuta a trovare in gravissima infrazione al regime fiscale. È evidente che era stato commesso un errore nell'indicazione di un plafond enormemente superiore a quanto concesso per Legge.

Peraltro, come esposto, nel caso in cui la B [REDACTED] avesse comunque conosciuto in tempo utile detto splafonamento, avrebbe potuto adeguare il proprio regime versando l'iva, oppure anche, nei due anni successivi allo splafonamento, avrebbe potuto effettuare la compensazione con gli altri tributi, ma stante l'emersione dell'errore a distanza di oltre 5 anni, non fu possibile alcuna limitazione del danno. Ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 633/1972, infatti, La B [REDACTED], in quanto produttore, avrebbe potuto compensare con l'Erario l'Iva, ma quando l'Agenzia delle Entrate richiese l'Iva (anno 2008), erano trascorsi ben più dei 2 anni utili per operare la compensazione (possibile solo dal 2004 fino al 2006) ed il rimborso o la compensazione con altri tributi, pertanto, non era più possibile.

Il commercialista ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale e, in caso di inadempimento, vi è l'obbligo di risarcire i danni subiti dal cliente. La materia è disciplinata sia dal codice civile (artt. 2222 e ss. c.c.), sia dalla normativa tributaria (in particolare dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472). L'art. 1176 c.c. II comma stabilisce che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". La disposizione del secondo comma indica un metro di diligenza più severo, che è dato dall'applicazione delle regole tecniche sviluppate nell'ambito di una determinata disciplina professionale ed atte all'esecuzione dell'obbligo.

Ove il professionista, nello svolgimento della attività, non ponga la diligenza necessaria, la responsabilità del professionista verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Stante quanto precede, il professionista risponde, oltre che per il dolo, anche per colpa lieve.

Nel caso di specie non sono state rispettate le regole tecniche della professione del commercialista, in modo grave, e il danno si è ampiamente verificato.

L'errata indicazione del plafond, infatti, si è determinata quando La B [REDACTED], come da consolidata prassi pluridecennale, trasmetteva semplicemente gli estremi delle fatture di acquisto e vendita su schede preparate dallo studio A [REDACTED]. Il Rag. A [REDACTED] A [REDACTED], di anno in anno, calcolava il plafond Iva disponibile, e poi lo comunicava alla Bolognese. Per la disponibilità dell'anno 2003 (calcolata sul volume degli affari dell'anno precedente) fu indicato un plafond Iva palesemente errato. Detto errore è pacifico e documentato dal documento, contenente l'errore, inviato da parte dello studio A [REDACTED] alla B [REDACTED] (doc. 3 citazione).

Nell'anno 2003, dunque, è avvenuto uno "splafonamento", conosciuto dalla B [REDACTED] soltanto quando, nel 2008, è stato notificato l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

È dunque palese e pacifica la responsabilità di natura contrattuale del Rag. A [REDACTED] il quale ha tenuto nell'espletamento dell'incarico affidatogli una diligenza assolutamente non corrispondente al livello di perizia, diligenza, attenzione e avvedutezza necessarie a realizzare il set informativo che costituiva



l'oggetto stesso della sua obbligazione e la funzione economico sociale del rapporto contrattuale *inter partes*, siccome già ritenuto in via preliminare.

La violazione di tale dovere comporta un inadempimento contrattuale del quale il Rag. A [REDACTED] è tenuto a rispondere, risarcendo il danno subito dall'attrice entro i limiti di riduzione della pretesa riformulata dalla stessa e per le voci ivi considerate, tutte presenti e documentate oltre che direttamente riferibili all'inadempimento del convenuto, consistenti in spese per consulenza fiscale, pagamento in via ridotta della sanzione, spese di soccombenza a seguito del respingimento del ricorso, nell'importo richiesto di € 19.129,38, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.

Per contro, l'incarico professionale svolto dal Rag. N [REDACTED] per conto della società attrice non ineriva né direttamente né indirettamente la predisposizione ed il vaglio della contabilità ordinaria della medesima società nella sua qualità di contribuente.

Difatti, occorre ricordare che, come peraltro ampiamente ammesso dalla stessa parte attrice (con una scelta, a dir vero, poco usuale) il Calzaturificio La B [REDACTED] per la propria amministrazione contabile e fiscale si avvaleva, contemporaneamente ma alternativamente, dell'opera di due professionisti: per la gestione ordinaria della propria amministrazione, dell'opera dello Studio A [REDACTED] che, a tal fine durante l'anno solare, teneva la contabilità e compiva tutti gli adempimenti ad essa correlati; per la predisposizione con cadenza annuale della Dichiarazione dei Redditi della società – e dei singoli soci- si avvaleva dell'operato del Rag. N [REDACTED], che in ragione di ciò emetteva regolare fattura commerciale per le dette specifiche competenze (come da fattura che veniva prodotta, cfr doc. 1).

In particolare, e come evince chiaramente dalle voci degli adempimenti professionali posti in essere ed inserite nella stessa fattura emessa nei confronti del Calzaturificio, il Rag. N [REDACTED], in occasione della scadenza annuale prevista, ricevuta la documentazione contabile già elaborata dallo studio [REDACTED] che gli era necessaria ai fini della compilazione del suddetto Modello Unico della società, ovvero il bilancio e, per quanto più interessa, la c.d. dichiarazione IVA annuale (che era stata appunto precompilata dallo studio A [REDACTED] sulla scorta della contabilità mensile via via elaborata (cfr. doc. 2), provvedeva ad inserire le varie voci contabili nei vari settori e/o quadri a seconda delle diverse tipologie di dichiarazioni da effettuare, ovvero oltre a quella inerente i c.d. "redditi", quella ai fini "IRAP", i cd. "studi di settore", i conteggi INPS, i conteggi ICI, e infine la dichiarazione IVA (v. Modello Unico 2004 relativo periodo d'imposta 2003 predisposto per la società attrice, cfr doc. 3).

Tale ultimo adempimento veniva svolto dal Rag. N [REDACTED] prendendo i dati contenuti nella relativa dichiarazione, che era stata preventivamente predisposta ed elaborata dallo studio A [REDACTED] (doc. 2), scorporando le varie voci che costituivano, nella loro totalità, il complesso delle operazioni di vendita e di acquisto effettuate nel corso dell'anno precedente, ed inserendole nei vari settori di riferimento del relativo quadro (in particolare il quadro IVA).

Dunque l'attività professionale svolta dal Rag. N [REDACTED] per conto del Calzaturificio La B [REDACTED] ineriva esclusivamente la predisposizione annuale dell'adempimento fiscale volto alla compilazione della Dichiarazione dei Redditi della società – e dei singoli soci- che veniva svolta sulla base dei dati preventivamente elaborati e precompilati dallo studio A [REDACTED] sulla scorta della contabilità mensile via via elaborata per conto del medesimo contribuente.

Conseguentemente, per gli stessi motivi connessi all'espletamento del proprio specifico incarico professionale lo stesso, entro e salvi i limiti del palese, manifesto, macroscopico errore dell'altro professionista, ben poteva e doveva fare affidamento sul retto esercizio professionale e sull'esattezza dell'attività e dei dati forniti del collega professionista incaricato della gestione IVA per conto dell'impresa, e non era pertanto tenuto ad una sistematica revisione della precedente opera professionale, né avrebbe comunque potuto accorgersi che era stato realizzato dal contribuente, ovvero il Calzaturificio, un superamento del plafond IVA disponibile per compiere operazioni di acquisto in esenzione dall'IVA, non essendo tale verifica in alcun modo propedeutica e/o funzionale alla compilazione di quanto al medesimo richiesto.



Ne deriva che nessuna condotta colposa, in particolare omissiva, possa essere fondatamente ascritta al Rag. N [REDACTED] e per tali motivi ogni domanda avanzata nei suoi confronti deve essere respinta.

Le spese seguono il regime della soccombenza fra la parti e si liquidano in dispositivo, ad eccezione del rapporto fra il convento N [REDACTED] e la [REDACTED] Assicurazioni chiamata dal primo, la cui posizione processuale è stata totalmente adesiva a quella del garantito così da giustificare fra essi l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONDANNA

ANTONELLO AGOSTINI al risarcimento del danno subito da CALZATURIFICIO LA B [REDACTED] S.N.C. mediante il pagamento a quest'ultima della somma di € 19.129,38, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.

CONDANNA

A [REDACTED] A [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4.835,00 per compensi ed € 670,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge, in favore di CALZATURIFICIO LA B [REDACTED] S.N.C..

CONDANNA

CALZATURIFICIO LA B [REDACTED] S.N.C. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.417,50 per compensi ed € 35,70 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore di M [REDACTED] N [REDACTED].

COMPENSA

Interamente le spese del giudizio fra M [REDACTED] N [REDACTED] e [REDACTED] ASSICURAZIONI. Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 28 dicembre 2014

Il Giudice
dott. Roberto Monteverde

